

Circolare Ministeriale 18 giugno 1998, n. 279

Oggetto: Trasmissione D.M. n. 251 del 29.5.98 e Direttiva n. 252 del 29.5.98, rispettivamente concernenti: il programma nazionale di sperimentazione dell'organizzazione scolastica e l'applicazione della L. 440/97 che istituisce il fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi

Si trasmettono in allegato il D.M. e la Direttiva indicati in oggetto, registrati alla Corte dei Conti in data 5.6.98 con numeri, rispettivamente, 001 P.I. 151 e 001 P.I. 150.

Detti provvedimenti sono stati adottati in sostituzione del D.M. n.765 del 27.11.97, accluso alla C.M. n. 766/97, e della Direttiva n. 238 del 19.5.98, trasmessa con C.M. n. 239/98, per l'esigenza di uniformarsi alle osservazioni formulate dalla Corte dei Conti, la quale, in estrema sintesi, ha richiesto che i progetti di sperimentazione riguardanti l'autonomia fossero avviati all'interno del vigente quadro normativo. Ciò premesso, è necessario che le istituzioni scolastiche, nella predisposizione dei relativi progetti sperimentali, facciano riferimento ai dati relativi agli acclusi provvedimenti.

Pertanto si pregano le SS.LL. di volerne dare la più ampia e tempestiva comunicazione alle istituzioni scolastiche dipendenti. (Il Capo di Gabinetto)

Decreto Ministeriale 29 maggio 1998, n. 251

Il Ministro della Pubblica istruzione

VISTI gli artt. 276, 277 e 278 del D.L.vo 16.4.94, n. 297, che approva il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione;

RITENUTO di dover approvare in via transitoria un programma nazionale di sperimentazione che consenta alle istituzioni scolastiche di sviluppare gradualmente capacità di autorganizzazione tali da consentire loro di prepararsi al passaggio dal vigente ordinamento a quello configurato dall'art. 21 della L. 15.3.97, n. 59, la cui attuazione avverrà con l'emanazione dei regolamenti ivi previsti;

RITENUTO che nell'ordinamento vigente esistono numerose disposizioni, che hanno già trovato parziale attuazione nei vari ordini e gradi di scuola e in precedenti sperimentazioni, dalle quali è possibile trarre principi che supportino scientificamente una sperimentazione nazionale avente ad oggetto l'organizzazione della didattica;

RITENUTO che il programma nazionale di sperimentazione deve essere prospettato alle istituzioni scolastiche in modo non vincolante e che ciascuna può aderirvi totalmente o solo parzialmente nel rispetto delle decisioni assunte dai competenti organi collegiali;

CONSIDERATO che la giurisprudenza amministrativa (T.A.R. del Lazio, 24.9.91, n. 1169) ha ritenuto che anche in assenza di una specifica disposizione legislativa è legittima l'introduzione con decreto ministeriale di norme transitorie dirette a disciplinare il passaggio dalla vecchia alla nuova normativa, contenuta in regolamento ministeriale emanato su espressa previsione legislativa;

SENTITO il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

DECRETA

Art. 1

1. Per le finalità di cui in premessa è autorizzato in via transitoria un programma nazionale di

sperimentazione volto a consentire alle istituzioni scolastiche, nell'anno 1998, l'attivazione di iniziative sui seguenti aspetti dell'organizzazione scolastica:

a. adattamento del calendario scolastico (normativa di riferimento: artt. 7, 10 e 74 del D.L.vo 16.4.94, n. 297; art. 1 L.8.8.95, n. 352 e O.M. n. 262 del 19.4.97);

c. flessibilità dell'orario e diversa articolazione della durata della lezione, nel rispetto del monte annuale orario complessivo previsto per ciascun curriculum e per ciascuna delle discipline ed attività comprese nei piani di studio, fermi restando la distribuzione dell'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi (normativa di riferimento: artt. 7, 10, 129 e 167 del D.L.vo 16.4.94, n. 297; L. 8.8.95, n. 352; CCNL del 1995 e O.M. n. 266 del 21.4.97):

c. articolazione flessibile del gruppo classe, delle classi o sezioni, anche nel rispetto del principio dell'integrazione scolastica degli alunni con handicap (normativa di riferimento: L.517/77; L. 148/90; art. 14 L.104/92; artt. 5, 7, 10, 126, 128, 167 e 491 del D.L.vo 16.4.94, n. 297; art. 2 L. 352/95)

d. organizzazione di iniziative di recupero e sostegno (normativa di riferimento: L. 8.8.95 n. 352; art. 43 del CCNL del 1995; C.M. n. 492 del 7.8.96; O.M. 266 del 21.4.97; O.M. 330 del 27.5.97 e Dir. 487 del 6.8.97)

e. attivazione di insegnamenti integrativi facoltativi (normativa di riferimento: artt. 126, 130, 167, 192 e 278 del D.L.vo 16.4.94, n. 297; artt. 41, 43, 71 e 72 del CCNL del 1995; Direttive 133 del 3.4.96 e 600 del 23.9.96; D.P.R. 567 del 10.10.96)

f. realizzazione di attività organizzate in collaborazione con altre scuole e con soggetti esterni per l'integrazione della scuola con il territorio (normativa di riferimento: L. 104/92; artt. 126, 130, 167, 192 e 278 del D.L.vo 16.4.94, n. 297; artt. 41, 43, 71 e 72 del CCNL del 1995; Direttive 133 del 3.4.96 e 600 del 23.9.96; D.P.R. 567 del 10.10.96; intesa con il CONI del 12.3.97);

g. iniziative di orientamento scolastico e professionale (normativa di riferimento: L. 352 dell'8.8.95; art. 14 L. 104/92; art. 4 D.I. 178 del 15.3.97; Dir. 487 del 6.8.97)

h. iniziative di continuità (normativa di riferimento: art. 119 del D.L.vo 297/94; D.M. 16.11.92; C.M. 339 del 16.11.92; Dir. 487 del 6.8.97).

2 Le delibere di adesione alla sperimentazione sono predisposte in modo da consentire l'individuazione del problema da affrontare, degli obiettivi da perseguire, degli strumenti, delle condizioni organizzative e delle responsabilità di attuazione, nonché delle metodologie prescelte, che possono essere differenziate in relazione alle proposte di singoli o di gruppi di insegnanti, anche in coerenza con il principio della libertà d'insegnamento. Esse prevedono le modalità di verifica, anche mediante autovalutazione, dei processi attivati e dei risultati ed indicano l'eventuale preventivo di spesa, ove necessario. In aggiunta alla normale pubblicazione, stante la necessità di coinvolgere direttamente nella presente sperimentazione le famiglie degli alunni, sarà opportuno che le delibere siano comunicate alle famiglie stesse.

Art. 2

1. Su proposta dei consigli di classe o di interclasse o di intersezione ovvero dei collegi dei docenti o dei consigli di circolo o d'istituto e su delibera dei collegi dei docenti, per gli aspetti didattici, e dei consigli di circolo o di istituto, per gli aspetti organizzativi e finanziari, le istituzioni scolastiche possono attivare iniziative concernenti gli aspetti dell'organizzazione scolastica di cui all'art. 1, comma 1, nel rispetto degli obiettivi fondamentali propri del tipo e ordine di scuola.

2. La sperimentazione di cui all'art. 1 si realizza adattando la programmazione educativa,

attraverso l'inserimento, in un disegno complessivo, degli elementi innovativi che consentano di meglio rispondere alle esigenze formative degli alunni. Le ipotesi di lavoro saranno formulate ispirandosi ai principi desumibili dalla normativa di riferimento richiamata all'art. 1, anche con l'ausilio dei nuclei di supporto di cui all'art. 3.

3. La sperimentazione è promossa dagli organi menzionati nel precedente comma 1, anche su richiesta dei comitati dei genitori e degli studenti, ed è attuata ricercando l'adesione e la collaborazione di tutte le componenti della scuola, nonché degli enti locali territoriali.

Gli organi responsabili ai diversi livelli si adopereranno affinché venga, altresì, perseguito l'obiettivo della semplificazione, snellezza e rapidità delle procedure.

4. Le istituzioni scolastiche collocano le loro iniziative in una prospettiva di cooperazione con le altre unità scolastiche operanti sul territorio favorendo l'organizzazione di reti di scuole in senso orizzontale e verticale anche sulla base di accordi per la realizzazione di progetti comuni, di iniziative di formazione e di progetti per l'uso integrato delle risorse e dei servizi. E' comunque importante che sia assicurata la pubblicità e la circolarità delle esperienze.

5. L'utilizzazione dei docenti e del personale A.T.A. avviene nel rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti, anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale.

6. Le sperimentazioni sono attuate nei limiti delle disponibilità di bilancio delle singole istituzioni scolastiche.

7. Le sperimentazioni di cui al presente decreto adottate dalle istituzioni scolastiche non sono soggette ad autorizzazione e sono inviate per conoscenza al Provveditore agli Studi, al Consiglio Scolastico provinciale e all'IRRSAE competente.

Art. 3

1. Presso ciascun Provveditorato agli studi sono costituiti uno o più "Nuclei di supporto tecnico-amministrativo" con il compito di sostenere, ove richiesto, le sperimentazioni deliberate dalle istituzioni scolastiche, di monitorare le iniziative realizzate, di favorire la loro diffusione e fruibilità e di promuovere la messa in rete delle esperienze.

2. Ciascun nucleo, è composto in modo da garantire la presenza di tutte le competenze amministrative e tecniche - ivi compresi gli IRRSAE - anche non appartenenti all'amministrazione scolastica, necessarie per sostenere adeguatamente le iniziative. Esso deve prioritariamente comprendere al suo interno docenti, dirigenti scolastici e ispettori tecnici, che abbiano già effettuato esperienze in merito.

3. Il nucleo deve essere composto da un numero ristretto di persone per operare con la massima rapidità e per prestare, ove richiesto, la propria consulenza direttamente nelle sedi scolastiche. 4. Nelle province in cui sono costituiti più nuclei di supporto tecnico-amministrativo, il Provveditore agli Studi assicura le condizioni per realizzare una pianificazione coordinata e coerente degli interventi.

Direttiva 29 maggio 1998, n. 252

Il Ministro della Pubblica Istruzione

VISTA la L. 18.12.97, n. 440, concernente la "Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi";

VISTO il D.M. 29.5.98, n. 251, diretto a stimolare le istituzioni scolastiche attraverso l'autorizzazione in via transitoria di un programma nazionale di sperimentazione;

VISTO l'art. 15 della L. 7.8.90, n. 241, che consente alle Amministrazioni Pubbliche per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

TENUTO conto che l'art. 4 della citata L. 440/97 fissa la dotazione del fondo in lire 100 miliardi per l'anno 1997 ed in lire 400 miliardi per l'anno 1998;

CONSIDERATO che le disponibilità finanziarie non utilizzate nel corso dell'anno di riferimento possono essere utilizzate nell'esercizio successivo per il disposto dell'art. 1, comma 2, ultimo periodo, della medesima L. 440/97;

PRESO atto che i tempi di approvazione della legge non hanno consentito di utilizzare per l'anno 1997 alcuna somma, per cui sono disponibili, per l'anno 1998, lire 500 miliardi da destinare agli interventi indicati dalla legge;

CONSIDERATO che l'art. 2 della L. 440/97 prevede l'emanazione di una o più direttive per la definizione: a) degli interventi prioritari; b) dei criteri generali per la ripartizione delle somme destinate agli interventi e le modalità della relativa gestione; c) delle indicazioni circa il

monitoraggio, il supporto, l'assistenza e la valutazione degli interventi;

RITENUTO opportuno procedere alla ripartizione del fondo con riferimento alla realizzazione di progetti finalizzati ad obiettivi funzionali al processo di rinnovamento della scuola che coinvolgono istituzioni scolastiche dei diversi ordini e gradi;

VISTO il parere espresso dalla VII Commissione Permanente del Senato della Repubblica, in data 14.5.98;

VISTO il parere formulato dalla VII Commissione Permanente della Camera dei Deputati, in data 14.5.48;

RITENUTO di recepire le condizioni e le osservazioni formulate dalle predette Commissioni Parlamentari sullo schema di direttiva sottoposta al parere delle medesime;

EMANA

la seguente direttiva per l'utilizzazione, per l'anno 1998, delle disponibilità finanziarie del "Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi".

1. Interventi prioritari

Sono individuati come prioritari i seguenti interventi:

- a. Piena realizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche; innalzamento del livello di scolarità e del tasso di successo scolastico introduzione della seconda lingua comunitaria nelle scuole medie;
- b. Iniziative di formazione ed aggiornamento riferite a tutte le componenti della scuola, legate anche al processo di diffusione della cultura dell'autonomia, nonché all'introduzione delle nuove tecnologie didattiche;
- c. Sviluppo della formazione continua e ricorrente - educazione degli adulti, anche con interventi integrati;
- d. Iniziative post-secondarie e copertura della quota nazionale di iniziative cofinanziate con i fondi strutturali dell'Unione Europea;
- e. Interventi perequativi diretti anche ad integrare gli organici provinciali del personale;
- f. Interventi per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema scolastico.

2. Specificazione degli interventi

- Sono riferite alla "piena realizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche" tutte le iniziative che le stesse attueranno, nei limiti consentiti in via transitoria dalla sperimentazione nazionale di cui al D.M. n. 251 del 29.5.98, per la realizzazione di interventi formativi anche aggiuntivi, da destinare altresì agli alunni handicappati, che promuovono il miglioramento dell'offerta formativa da parte delle istituzioni scolastiche medesime, sia singolarmente sia in forma associata, coerente con le esigenze di sviluppo delle comunità locali. L'attivazione delle iniziative in questione dovrà costituire oggetto di appositi progetti da parte delle singole scuole. Il miglioramento dell'offerta formativa dovrà, prioritariamente, garantire l'introduzione graduale dell'insegnamento di una seconda lingua comunitaria in tutte le classi della scuola media in forma non curricolare. Le iniziative già poste in essere dalle istituzioni scolastiche, anche a carattere sperimentale, quali l'orientamento scolastico, professionale ed universitario, l'apertura pomeridiana delle scuole, restano confermate. come attività da ricomprendere nelle finalità di cui al presente paragrafo.
- Le iniziative di formazione e di aggiornamento riguarderanno tutto il personale scolastico e saranno, altresì, legate prioritariamente al processo di diffusione della cultura dell'autonomia. Esse dovranno sviluppare, tra l'altro, le capacità progettuali del personale docente e dei dirigenti scolastici. Viene ipotizzata anche l'attivazione di centri di documentazione che potranno operare, tramite sito informatico, presso istituti in possesso delle necessarie professionalità.

- Lo sviluppo della formazione continua e ricorrente, l'educazione degli adulti, sarà realizzata soprattutto attraverso progetti concentrati con le Regioni e gli Enti locali. I progetti potranno essere realizzati anche attraverso l'insegnamento aperto ed a distanza e con, l'utilizzo di sistemi multimediali.
- Le iniziative post-secondarie, rivolte ad allievi diplomati degli istituti secondari superiori, saranno finalizzate a far conseguire un più elevato livello di conoscenze e di competenze professionali, da spendere anche in ampi contesti produttivi e nell'ambito dell'Unione Europea.
- Gli interventi perequativi sono diretti a sviluppare l'area di professionalizzazione del biennio post-qualifica negli istituti professionali, ed a completare nelle classi 3°, 4° e 5° della scuola elementare l'introduzione dell'insegnamento della lingua straniera. Gli interventi attengono principalmente alla integrazione degli organici di personale.
- La valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema scolastico sarà realizzata attraverso il Centro Europeo dell'Educazione (C.E.D.E.).

3. Progetti connessi all'attuazione del primo paragrafo del punto 2

I progetti riferiti all'attivazione delle iniziative sperimentali autorizzate in via transitoria dal D.M. 251 del 29.5.98, predisposti dalle istituzioni scolastiche, dovranno indicare le iniziative da porre in essere, la quantificazione degli oneri finanziari necessari per la compiuta realizzazione degli stessi, ivi compresa la eventuale remunerazione per l'attività progettuale.

I progetti saranno inviati al competente Provveditorato agli Studi per il relativo finanziamento.

4. Criteri generali per la ripartizione delle somme destinate agli interventi

I criteri di ripartizione della dotazione finanziaria del fondo vengono individuati in modo differenziato con riferimento alla natura degli interventi, alla necessità di mantenere e sviluppare iniziative già poste in essere con precedenti progetti promossi a livello nazionale, nonché, limitatamente alle somme da gestire direttamente dalle istituzioni scolastiche, alla dimensione delle stesse ed alla complessità dei progetti.

Conseguentemente viene stabilita la seguente ripartizione della intera somma disponibile per l'anno 1998, come sopra quantificata in lire 500 miliardi, per i singoli interventi elencati al punto 1):

- a) lire 218 miliardi per la piena realizzazione dell'autonomia scolastica, per l'innalzamento del livello di scolarità e del tasso di successo scolastico e per l'introduzione dell'insegnamento della seconda lingua comunitaria nelle scuole medie (sub lettera a));
- b) lire 98 miliardi per iniziative di formazione ed, aggiornamento riferite a tutto il personale scolastico, legate al processo di diffusione della cultura dell'autonomia ed all'introduzione delle nuove tecnologie didattiche (sub lettera b));
- c) lire 23 miliardi per lo sviluppo della formazione continua e ricorrente - educazione degli adulti, anche con interventi integrati (sub lettera c));
- d) lire 40 miliardi per le iniziative post-secondarie e copertura della quota nazionale di iniziative cofinanziate con i fondi strutturali dell'Unione Europea (sub lettera d));
- e) lire 100 miliardi per gli interventi perequativi anche mediante integrazione degli organici provinciali (sub lettera e));
- f) lire 21 miliardi per la valutazione del sistema scolastico e per il monitoraggio, supporto e valutazione degli interventi della L. 440/97 (sub lettera f)), ivi compresi gli oneri per i nuclei di supporto tecnico-amministrativo istituiti presso i provveditorati a norma del D.M. n. 251 del 29.5.98.

I finanziamenti destinati ai progetti connessi con l'autonomia scolastica formeranno oggetto di specifico capitolo di bilancio da istituire nei competenti centri di responsabilità dello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione.

Le occorrenti variazioni di bilancio, a favore dei competenti centri di responsabilità presenti nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, saranno disposte con decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica su proposta del Ministro della Pubblica Istruzione.

5. Modalità della gestione delle somme

La gestione delle somme indicate al punto 4) e rimessa all'Amministrazione centrale ed alle istituzioni scolastiche secondo le quote percentuali sottoindicate:

- l'importo di lire 218 miliardi, di cui alla lettera aa), sarà assegnato per lire 198,7 miliardi alle istituzioni scolastiche e per lire 19,3 miliardi agli Uffici dell'Amministrazione centrale;
- l'importo di lire 98 miliardi, di cui alla lettera bb), sarà assegnato per lire 38 miliardi agli uffici dell'Amministrazione centrale e per lire 60 miliardi alle istituzioni scolastiche, di cui lire 21,332 miliardi finalizzati all'aggiornamento connesso all'introduzione delle nuove tecnologie;
- l'importo di lire 23 miliardi, di cui alla lettera cc), sarà assegnato per lire 20 miliardi alle istituzioni scolastiche e per lire 3 miliardi agli Uffici dell'Amministrazione centrale;
- gli imponi di lire 40 miliardi e lire 100 miliardi, rispettivamente, di cui alle lettere dd) ed ee), saranno assegnati alle istituzioni scolastiche;
- l'importo di lire 21 miliardi, di cui alla lettera ff), sarà assegnato agli Uffici dell'Amministrazione centrale e periferica.

Le assegnazioni dei fondi alle istituzioni scolastiche saranno disposte dai competenti Uffici scolastici provinciali, sulla base di specifica assegnazione a loro favore.

Gli importi assegnati alla gestione delle istituzioni scolastiche per l'attuazione dei progetti di cui al punto 3), dopo aver dedotto la somma di lire 33 miliardi, da destinare all'introduzione graduale dell'insegnamento di una seconda lingua comunitaria, e la somma di lire 40 miliardi per iniziative complementari ed integrative a favore degli studenti, saranno ripartiti: per il 30% in parti uguali alle singole scuole, per il 35% in misura proporzionale alle dimensioni e alla tipologia delle istituzioni scolastiche medesime ed il restante 35% in misura proporzionale alla complessità dei progetti da realizzare.

6. Attività di supporto e assistenza per la realizzazione degli interventi

Al fine di fornire alle istituzioni scolastiche ogni utile contributo alla progettazione e alla realizzazione delle iniziative connesse con la realizzazione dell'autonomia, saranno attivate idonee forme di supporto e di assistenza, mediante l'utilizzo sul territorio degli Ispettori Tecnici, dei "Nuclei di supporto tecnico-amministrativo all'autonomia", costituiti presso ciascun Provveditorato agli studi ai sensi del D.M. 29.5.98, n. 251, degli Istituti Regionali di Ricerca, Sperimentazione ed Aggiornamento Educativi (IRRSAE), della Biblioteca di Documentazione Pedagogica (B.D.P.) e attraverso convenzioni da stipularsi con le Università a norma dell'art. 15 della L. 7.8.90, n. 241.

7. Monitoraggio e valutazione degli interventi

All'attività di monitoraggio ed alla valutazione degli interventi realizzati in attuazione della legge n. 440/97, si provvederà mediante i nuclei di supporto tecnico-amministrativo istituiti presso i provveditorati ai sensi del D.M. n. 251 del 29.5.98, gli IRRSAE, il CEDE, nonché mediante gli Ispettori tecnici.